

AGEVOLAZIONI

Le misure a sostegno del settore cinematografico nel Decreto Aiuti di Gennaro Napolitano



Nel novero delle **disposizioni agevolative** contenute nel **D.L. 50/2022** (c.d. **Decreto Aiuti**, recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*”), nella versione risultante dopo la conversione ad opera della L. 91/2022 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 dello scorso 15 luglio), rientrano anche le misure finalizzate a favorire la **ripresa** delle **attività** e lo **sviluppo** del settore cinematografico.

A tal fine, l'[articolo 23](#) del Decreto potenzia, per gli anni **2022 e 2023**, la disciplina dei **tax credit** introdotti dagli [articoli 17](#) e [18](#) della **L. 220/2016** (recante *Disciplina del cinema e dell'audiovisivo*), le cui disposizioni attuative sono state dettate dal **Decreto** del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo **15.03.2018**.

Credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica

L'[articolo 18, comma 1, L. 220/2016](#), al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare di potenziare la presenza in sala di opere audiovisive italiane ed europee, prevede che agli **esercenti sale cinematografiche** è riconosciuto un **credito d'imposta** commisurato a un'aliquota massima del **20%** sugli **introiti** derivanti dalla programmazione di opere audiovisive, con particolare riferimento alle opere italiane ed europee, anche con caratteristiche di documentario, effettuata nelle rispettive sale cinematografiche, con modalità adeguate a incrementare la fruizione da parte del pubblico.

L'[articolo 23, comma 1](#), del **Decreto Aiuti** prevede una **rimodulazione** dell'**aliquota** e dei **costi ammissibili** all'**agevolazione**, stabilendo che per gli anni **2022 e 2023**, il **credito di imposta** in esame è riconosciuto nella **misura massima** del **40%** dei **costi di funzionamento** delle sale cinematografiche, se esercite da **grandi imprese** o del **60%** degli stessi costi, se esercite da

piccole o medie imprese.

Credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, per le industrie tecniche e di post-produzione

L'[articolo 17, comma 1, L. 220/2016](#) prevede che alle **imprese di esercizio cinematografico** è riconosciuto un **credito d'imposta, in misura non inferiore al 20% e non superiore al 40%** delle **spese complessivamente sostenute** per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.

L'[articolo 23, comma 1-bis](#), del **Decreto Aiuti** prevede, sempre al fine di favorire la ripresa delle attività e lo sviluppo delle sale cinematografiche, che per gli anni **2022 e 2023**, il medesimo credito d'imposta è riconosciuto, in favore delle **piccole e medie imprese**, in **misura non superiore al 60%**.

Ulteriori agevolazioni

Infine, si segnala che il **comma 1-quater** dell'[articolo 23](#) del **Decreto Aiuti** stabilisce che, al fine di sostenere la **ripresa delle sale cinematografiche**, per l'anno **2022** è autorizzata la **spesa** di **10 milioni di euro** per la **realizzazione di campagne promozionali** e di **iniziativa** volte a **incentivare la fruizione in sala** delle opere **audiovisive**.

Lo stesso comma, inoltre;

- attribuisce a un **decreto** del Ministro della cultura, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 50/2022, il compito di definire le **modalità di realizzazione** delle predette **campagne promozionali** e **iniziativa incentivanti**;
- stabilisce che alla copertura dell'onere finanziario derivante dall'attuazione della disposizione in esame si provvede mediante corrispondente **riduzione** del **Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo**, di parte corrente (*Fondo istituito dall'articolo 89, D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020*).